

PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

NEWSLETTER APPALTI

AGGIORNATO IL MANUALE SULLA QUALIFICAZIONE PER LAVORI SUPERIORI AI 150.000 EURO

Il testo è stato adeguato all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

Con delibera n. 413, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 22 ottobre 2025, Anac ha predisposto il nuovo Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, adeguandolo al nuovo Codice degli Appalti.

Oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi, sono stati inseriti e rivisti i singoli pronunciamenti adottati da Anac successivamente alla prima pubblicazione, aggiornando la disciplina dell'attività di attestazione, sia alla luce degli interventi del legislatore, sia del consolidarsi di pronunce giurisprudenziali, nonché delle più recenti indicazioni fornite dall'Autorità.

Poiché il legislatore ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione, si è reso potenzialmente possibile portare in valutazione ai fini della qualificazione un ramo d'azienda acquisito ben oltre i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto con la Società Organismo Attestazione (SOA), circostanza che non renderebbe più "attuali" gli indicatori calcolati sulla base dell'atto di cessione.

Per tale motivo sono state fornite specifiche indicazioni per casi in cui l'impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula dell'atto di cessione; in tal caso l'impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco

temporale, requisiti propri nell'ambito di attività del ramo di azienda acquisito. Il termine di sei mesi, infatti, si ritiene congruo affinché possa ritenersi possibile la piena integrazione nel proprio complesso aziendale del ramo acquisito.

Anac ha ritenuto opportuno, inoltre, fornire specifiche indicazioni riguardo il ricorso all'istituto dell'avvalimento per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice riguardo l'utilizzo di tale istituto in gara e del consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Autorità ha introdotto due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell'impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare – in capo all'impresa ausiliaria priva di attestazione – i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell'ausiliata.

Una condizione preliminare riguarda l'ultimo bilancio dell'impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell'ausiliata; la seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/ produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d'azienda. In coerenza con tali due condizioni, Anac ha ritenuto opportuno stabilire in sette anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l'arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell'ausiliaria.



Accordi tra PP.AA., no al corrispettivo pena lo sconfinamento nel regime degli appalti.

Come le Amministrazioni possono collaborare rispettando il Codice di contratti pubblici

(Fonte: Altalex.com)

Gli Accordi tra soggetti pubblici

Varie sono le forme e tipologie contrattuali dalle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni e finalità, prime tra le quali gli Accordi di collaborazione di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990. Tuttavia, il Testo Unico sul procedimento amministrativo non si spinge oltre, limitandosi solo a legittimare l'utilizzo dello strumento civilistico e a descriverne varie forme. Si consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" nonché "al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; trattasi nel secondo caso degli accordi c.d. integrativi o sostitutivi del provvedimento da adottarsi nel perseguimento del pubblico interesse. Gli accordi di suddetto regime rappresentano uno strumento di cooperazione tra due o più soggetti pubblici, aventi per loro natura il perseguimento di un fine condiviso. Ne consegue che i contraenti vanno a collocarsi in un piano di parità, essendo assente un rapporto di "debitore / creditore".

L'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici

L'art. 13 del D.Lgs 36/2023 rubricato "ambito di applicazione" prescrive rigorosamente che "le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e concessione" intendendo per contratti di appalto quelli "a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed una o più stazioni appaltanti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi". A seguire, per contratti a titolo oneroso si fa riferimento a "contratti a prestazioni corrispettive o che, comunque prevedono

direttamente reciproci vantaggi e sacrifici economici in capo a tutte le parti contraenti".

I due regimi a confronto: accordi ed appalti

A rilevare non è tanto l'elemento patrimoniale in sé quanto la propria natura e funzione. Negli accordi di cui alla L.241/1990 l'obiettivo è quello di perseguire un interesse comune e pubblico, oltre a porre nella medesima posizione i due contraenti diversamente da quel che si prefigurerebbe nel contratto di appalto, ove una delle parti impegnandosi a svolgere una prestazione nei confronti dell'altra, dietro corrispettivo, inevitabilmente andrebbe a rivestire una posizione di diverso genere.

La finalità del contratto di appalto è quello, da un lato, di approvvigionarsi di una prestazione (lavori, forniture o servizi) per soddisfare proprie esigenze mentre dall'altro quello di garantire quest'ultima dietro corresponsione di un profitto, al quale non a caso è correlato anche il versamento dell'Iva, altro elemento discriminante, essendo un'imposta gravante sullo scambio di beni e servizi. Ne consegue che la ratio è da ricercarsi nella natura del corrispettivo, inteso come utile, il quale risulta essere un elemento tipico di un'attività di tipo aziendale e professionale. L'elargizione di un compenso porrebbe inesorabilmente il soggetto pubblico "debitore" in una veste differente, ovvero quella di Operatore/prestatore di servizi. Alla luce di quanto sopraesposto ne consegue che i due regimi di contratti vadano a collocarsi in antitesi in quanto il perimetro risulta delineato nettamente.

A pronunciarsi su questa linea di demarcazione è stata anche l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione esprimendosi sulla possibilità di aggiudicare gare ad enti di ricerca pubblici, quali Università e Fondazioni:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo

di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

Pertanto gli Accordi del regime della L. 241/1990 possono essere connotati da transazioni economiche purché esse siano configurabili quale rimborso, e quindi a titolo di copertura dei costi sostenuti nello svolgimento delle azioni oggetto di collaborazione.

Conclusioni

Gli Accordi quindi sono delineati da un perimetro molto chiaro. Se l'oggetto è l'approvvigionamento di una prestazione e non una pura collaborazione istituzionale lo strumento da adoperare è il contratto di appalto, a valle di una procedura di aggiudicazione. È consentito, quindi, ai soggetti pubblici di poter operare sotto una duplice veste, sia nel ruolo di Stazione appaltante sia di Operatore/fornitore di servizi superando quello che poteva considerarsi un "limite" del regime della L. 241/1990.

Portale dei pagamenti Anac e Gestione Contributi Gara, nuove funzionalità utente per i servizi

Gli aggiornamenti sono volti a meglio supportare Operatori Economici e Stazioni Appaltanti nel versamento della contribuzione verso l'Autorità.

Da oggi 6 novembre 2025 sono disponibili sul sito di Anac nuove funzionalità per i pagamenti e la gestione dei contributi gara. L'aggiornamento del servizio è volto a supportare gli Operatori Economici e le Stazioni

Appaltanti nel versamento della contribuzione nei confronti dell'Autorità. Ecco qui di seguito le più rilevanti novità:

Per il servizio Gestione Contributi Gara:

- "Visualizza tutto" che consente di visualizzare tutti i raggruppamenti delle Amministrazioni per le quali si ha un profilo di CONTRIBUENTE SA;

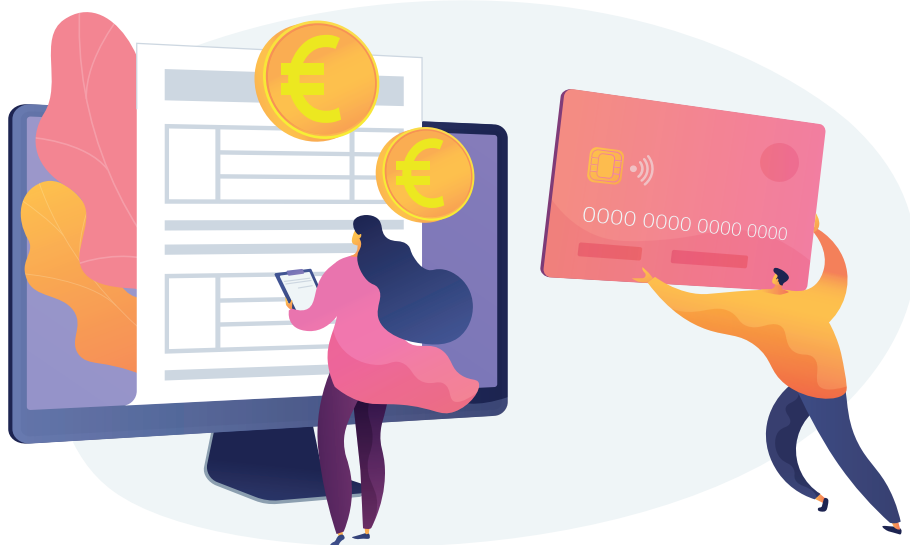
- Accesso diretto dal raggruppamento all'avviso di pagamento collegato;
- Ricerca dei raggruppamenti per Amministrazione e Centro di Costo;
- Ricerca dei raggruppamenti per CIG.

Per il servizio Portale dei pagamenti di ANAC:

- "Visualizza tutto" che consente di visualizzare tutti gli avvisi di pagamento delle Amministrazioni per le quali si ha un profilo di CONTRIBUENTE SA;
- Accesso diretto dall'avviso di pagamento al raggruppamento collegato.

Sul Portale dei pagamenti di ANAC sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare riguardanti gli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG). Qualora non avessero già provveduto, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di assolvere i pagamenti degli anni precedenti.

Il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per il pagamento dei MAV. Per ogni eventuale ulteriore necessità di dettagli, occorre far riferimento al manuale utente del servizio.































PSR Campania

comunica



VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it

psrcomunica@regione.campania.it
psr@pec.regione.campania.it

I subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione della stazione appaltante

A livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto. È quanto ha precisato **Anac** alla richiesta di chiarimenti di un'amministrazione riguardo alla gestione dei subaffidamenti. Con **Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell'11 novembre 2025**, l'Autorità ha evidenziato che "in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale". Questo, "stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto". L'Autorità ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se

previsto dalla legge di gara. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile. Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell'erogazione dei relativi pagamenti. In ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla l. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti nei confronti dei subcontraenti devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del codice identificativo di gara (Cig) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (Cup).



Nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2026

(Fonte: *Sentenzeappalti.it*)

Dal 1 gennaio 2026 entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 36/2023 per effetto dei Regolamenti Comm. UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152 pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025.

Le nuove soglie aggiornate sono le seguenti:

SETTORI ORDINARI

- 140.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 216.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- 5.404.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.

SETTORI SPECIALI

- 432.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
- 5.404.000 euro per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

- 5.404.000 euro.

SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

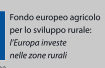
- 432.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;
- 5.404.000 euro per gli appalti di lavori.

PSR *comunica*

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.







PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.06 - DICEMBRE 2025

a cura del **GRUPPO APPALTI
ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Giuseppe **Castaldi** - Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino** - Dora **Renzuto**

in collaborazione con  **Sviluppo Campania**